



COMUNE di FICULLE

Via Castel Maggiore, 1

Provincia di Terni

Ufficio Segreteria **TECNICO**

TEL 076386031 FAX.
076386292 076386311

E-MAIL: segretario@comune.ficulle.it
certificata: comune.ficulle@postacert.umbria.it

P.IVA 00177610557 CAP 05016

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

GIUNTA COMUNALE

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRASTO DI
CONCORDATO DI USO MOBILE TRA IL COMUNE
DI FICULLE e LA PARROCCHIA DI
S.M. IN FICULLE

PARERE TECNICO: ai sensi 49, comma 1, e 147 bis del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267

Il Responsabile: *[Signature]*

PARERE CONTABILE: ai sensi 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267

Il Responsabile: _____

Presenti in Giunta:

- Sindaco
- Francesca Barbini
- Paola Lanzi

DELIBERAZIONE

N. _____
DEL 29/12/15
Ore 18,30

Presenti in Consiglio:

- Sindaco
- Francesca Barbini
- Bocchiola Fabiano
- Basili Andrea
- Paola Lanzi
- Urbani Sandro
- Mechelli Juri
- Dini Filippo
- Fulceri Daniele
- Graziani Dalila
- Graziani Immacolata

Trasmettere in formato digitale a :

- Serv. PM
- Servizio Demografico
- Uff. Segreteria
- Servizio Finanziario
- Servizio Tecnico

Ordine del giorno n° _____

PUNTO *[Signature]*

CONTRATTO DI COMODATO D'USO MODALE

TRA

-PARROCCHIA DI SANTA MARIA IN FICULLE con sede in Ficulle (TR)- Corso della Rinascita, 16 Iscr. Trib. Di Terni n. 28/86 C.F. 90002080555 Codice IDSC 7020009 legalmente rappresentata dal Rev. Parroco **Don** _____ nato a _____ () il _____, domiciliato per la carica presso la sede della Parrocchia, tale nominato in virtù di atto del _____ giusta attestazione della Curia Vescovile di Orvieto- Todi prot. n. _____ del _____ ed in relazione al quale Don _____ sotto propria responsabilità dichiara che non sono intervenute modifiche munito del seguente documento di identificazione C.I. n. _____ rilasciata dal Comune di Ficulle (TR) il _____; **di seguito denominata "Comodante"**

E

-COMUNE DI FICULLE con sede in Ficulle (TR) Via Castel Maggiore 1 C.F. 81001650555 legalmente rappresentato dal Geom. LUCIANI Adriano, nato a Ficulle il 03/04/1960, C.F. LCNDRN60D03D570Z domiciliato per la carica presso la sede comunale nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva, tale nominato con decreto sindacale, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, avente ogni occorrente potere per la stipulazione del presente secondo il disposto dell'art. 107, comma 3, lett. c) D. Lgs.n. 267/2000; **di seguito denominato "Comodatario"**;

PREMESSO

a) che la Parrocchia di Santa Maria è proprietaria di un immobile sito in Ficulle al Corso della Rinascita n. _____ attualmente adibito a Centro Parrocchiale "Beato Pier Giorgio Frassati";

IL COMODANTE

IL COMODATARIO

pag. 1

b) che sulla base di accordi intervenuti tra la suddetta Parrocchia ed il Comune di Ficulles si è inteso, nell'interesse della collettività, mettere a disposizione una porzione del suddetto immobile per adibirla a cucina adeguatamente attrezzata e relative pertinenze;

c) che a tal fine il Comune di Ficulles ha richiesto ed ottenuto un finanziamento per la realizzazione di un progetto che, con opere minime di finitura e manutenzione, di basso impatto, risponde alla necessità di disporre di una cucina adeguatamente attrezzata e funzionale.

Tanto premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – PREMESSA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e vale quale patto.

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comodante, come sopra rappresentato, concede in comodato d'uso gratuito ed esclusivo al Comodatario, che accetta, una porzione dell'immobile- come evidenziato nell'allegata planimetria (ALL. A) sito in Ficulles Corso della Rinascita n. __ distinto nel NCEU di Terni Comune di Ficulles, al foglio n. ____, particella n. ____, sub. N. ____, ed attualmente adibito a Centro Parrocchiale "Beato Pier Giorgio Frassati", per la realizzazione di un locale cucina adeguatamente attrezzato e funzionale.

In aggiunta a tale locale concesso in uso esclusivo, il Comodante concede in comodato d'uso gratuito al Comodatario, previo avviso preventivo non inferiore a 10 giorni, anche i locali del suddetto immobile indicati all'art. 6 lett. b), i quali verranno utilizzati dal Comodatario all'occorrenza e in modo non esclusivo.

ART. 3 – CONSEGNA DEL BENE

La consegna della porzione immobiliare oggetto del presente contratto avviene e si formalizza con la stipula del presente atto.

IL COMODANTE

IL COMODATARIO

pag. 2

La porzione immobiliare è consegnata al Comodatario nelle condizioni in cui si trova ben note al comodatario che dichiara di aver visionato la porzione di immobile ed averla trovata idonea alle proprie esigenze.

ART. 4 – DURATA DEL COMODATO

Il comodato avrà la durata di anni 10 (dieci) decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Alla scadenza contrattuale le parti di comune accordo da formalizzarsi per iscritto potranno addivenire al rinnovo contrattuale salva la possibilità, qualora il Comune non fosse in grado di garantire ulteriormente la gestione del locale cucina e dei beni ad esso strumentali di cederli in comodato d'uso alla Parrocchia per le esigenze della comunità.

Resta inteso che tutti i beni mobili che verranno destinati all'allestimento del locale cucina e dei locali a servizio sono e restano di esclusiva proprietà del Comune di Ficulle.

In caso di mancato rinnovo alla scadenza contrattuale ovvero di diversi accordi tra le parti il Comodatario si impegna, a propria cura e spese, ad una tempestiva rimozione dei mobili, degli impianti e delle ulteriori opere connesse ed alla remissione in pristino stato dell'immobile.

ART. 5 – DESTINAZIONE DEL BENE

La predetta porzione di immobile deve essere destinata dal Comodatario esclusivamente alla realizzazione di un locale cucina adeguatamente attrezzato secondo gli elaborati progettuali approvati dai competenti organi del Comune di Ficulle.

In ogni caso l'uso della predetta porzione di immobile da parte del Comune o di terzi dovrà svolgersi nel pieno rispetto dei principi della Chiesa con preclusione assoluta dallo svolgimento di attività politica, sindacale o in contrasto con i valori della Chiesa.

Resta salva la facoltà della Parrocchia, compatibilmente con eventuali esigenze di uso

IL COMODANTE

IL COMODATARIO

b) installazione a propria cura e spese di apposita cucina e relativi mobili ed impianti annessi e connessi;

c) realizzazione, a propria cura e spese, di tutti gli interventi e lavori di adattamento, civili e tecnologici come previsti ed illustrati compiutamente negli atti progettuali, per rendere la porzione di immobile idonea allo scopo per la quale viene concessa in comodato;

d) corresponsione al Comodante delle spese di gestione (costi utenze gas, luce ed acqua) da quantificarsi forfettariamente tra le parti e da versarsi semestralmente a cura del comodatario;

e) custodia e conservazione dell'immobile con la cura e la diligenza del buon padre di famiglia garantendone la funzionalità.

ART. 8- UTILIZZO TEMPORANEO DEL BENE DA PARTE DI TERZI

Il Comodatario, previa mera comunicazione al Comodante, può concedere il godimento temporaneo dell'immobile oggetto del presente comodato a terzi, siano essi associazioni o privati cittadini o persone giuridiche, a titolo gratuito salvo rimborso spese. In tal caso il terzo utilizzatore limitatamente al tempo di utilizzo è costituito custode della porzione di immobile oggetto del presente contratto ed è direttamente responsabile verso il Comodante, il Comodatario e verso i terzi danneggiati dei danni causati dalle cose in custodia e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile.

ART. 9- MANUTENZIONE ORDINARIA, MODIFICHE, INNOVAZIONI E MIGLIORIE DEL BENE

Sono a carico del Comodatario tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria limitatamente alla porzione di immobile oggetto del presente contratto e per la durata dello stesso.

IL COMODANTE

IL COMODATARIO

pag. 5

Durante il comodato, il Comodatario potrà apportare all'immobile di proprietà del Comodante le modifiche, addizioni, migliorie o innovazioni utili e necessarie per rendere la porzione di immobile idonea allo scopo per la quale viene concessa in comodato richiesto il preventivo consenso scritto del Comodante.

Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite ovvero gli impianti e le attrezzature, non asportati dal Comodatario al momento del rilascio, si intenderanno ritenuti dal Comodante, senza obbligo da parte di questi di corrispondere compenso alcuno, salvo in ogni caso, il diritto del Comodante di esigere la rimessa in pristino a cura e spese del Comodatario.

ART. 10- ESONERO DI RESPONSABILITÀ DEL COMODANTE

Il Comune si assume la responsabilità per l'utilizzo dell'immobile oggetto del presente contratto e relative strutture durante la preparazione e lo svolgersi di eventi promossi dallo stesso o da altri su autorizzazione dello stesso. Si impegna a stipulare idonee polizze assicurative, sollevando la Parrocchia da qualsiasi responsabilità nei confronti di infortuni a persone e di danni a cose.

ART. 11- CONTROVERSIE

Qualora le Parti non riescano a risolvere bonariamente le contestazioni che dovessero sorgere tra esse a causa o in dipendenza dell'osservanza, dell'interpretazione e della esecuzione del presente contratto, ed anche per quanto ivi non espressamente contemplato, si ricorrerà al giudice ordinario, la cui competenza è consensualmente fin d'ora riconosciuta ed attribuita al Foro di Terni.

ART. 12 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, (bollo, imposte, tasse, nessuna esclusa od eccettuata, ecc.) sono convenute a carico del Comodatario, che vi si obbliga.

IL COMODANTE

IL COMODATARIO

Ai fini fiscali le parti dichiarano che il valore del presente atto è pari ad euro

ART. 13- RINVIO ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Per quant'altro non è particolarmente pattuito nei recedenti articoli, le Parti contraenti intendono riportarsi alle disposizioni del vigente codice civile.

Art. 14- VALIDITA' DELL'ATTO

Il presente contratto avrà valore solo ed esclusivamente dal momento in cui verrà controfirmato dall'ordinario della diocesi.

Letto, confermato, sottoscritto Ficulle, li

IL COMODANTE

IL COMODATARIO

Don

Geom. Adriano Luciani

Con riferimento al sopra esteso testo contrattuale il Comodatario, in relazione al disposto dell'art. 1341 C.C., dichiara di accettare e di approvare specificatamente gli articoli: 3 (Consegna del bene), 4 (Durata del contratto), 5 (Destinazione del bene), 6 (Obblighi del Comodante), 7 (Oneri del Comodatario), 8 (utilizzo temporaneo del bene da parte di terzi), 9 (Manutenzione ordinaria, modifiche, innovazioni e migliorie del bene), 10 (Esonero di responsabilità del comodante), 12 (Spese contrattuali).

Letto, confermato, sottoscritto Ficulle, li

IL COMODANTE

IL COMODATARIO

**Accertato che nulla osta, si conferma e
si approva l'esecuzione del presente contratto.**

Orvieto, li

Il Vescovo della Diocesi di Orvieto-Todi

L'ORDINARIO DELLA DIOCESI

IL COMODANTE

IL COMODATARIO